

STATUTO

**C.D.I. - CENTRO
DIAGNOSTICO IONIA -
SOCIETA' CONSORTILE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIPOSTO CT VIA CAVOUR 11
Numero REA: CT - 319418
Codice fiscale: 04789430875
Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-04-2010 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto del 25 marzo 2010 - Rep.N°257936/32.094	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	<u>Art.1 - Tipo di società consortile e denominazione</u>	
	E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2615 ter	
	del codice civile, in forma di società consortile a	
	responsabilità limitata, un Consorzio di Laboratori di	
	Analisi Cliniche denominato "C.D.I. - Centro Diagnostico	
	Ionía - Società Consortile a r.l." .	
	La società è costituita per iniziativa di professionisti ed	
	operatori del settore sanitario, nell'ambito delle analisi	
	cliniche di laboratorio e diagnostiche.	
	<u>Art.2 - Sede</u>	
	La Società ha sede in Riposto (CT) e nei modi di legge potrà	
	istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie,	
	rappresentanze ed uffici sia in Italia che all'estero.	
	<u>Art.3 - Durata</u>	
	La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata.	
	<u>Art.4 - oggetto consortile</u>	
	La società ha scopi consortili e non persegue fini di lucro.	
	Essa si propone, al fine di razionalizzare e contenere i	
	costi di gestione, anche in relazione al personale	
	dipendente, di aumentare l'efficienza e perseguire strategie	

	commerciali più efficaci, di realizzare o comunque mettere a	
	disposizione dei soci consorziati, una o più strutture	
	comuni per l'erogazione di prestazioni poliambulatoriali e	
	di laboratorio generale e specialistico al fine di	
	centralizzare tutti i servizi, compreso il personale,	
	mediante una struttura consortile che preveda un servizio	
	centralizzato parziale o totale. Più precisamente	
	l'aggregazione potrà avvenire secondo due modalità:	
	A. le strutture che intendono aggregare i loro servizi	
	individuano nella struttura di uno dei partecipanti quella	
	che sopporterà l'intero carico di lavoro;	
	B. le strutture che intendono aggregare i loro servizi	
	approntano un nuovo laboratorio centralizzato soggetto alle	
	autorizzazioni per l'esercizio delle attività che ivi si	
	espleteranno.	
	Essa pertanto si propone da perseguire uno o più dei	
	seguenti obiettivi:	
	O l'aggregazione di strutture e professionisti che	
	erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali di	
	laboratorio, analisi chimico cliniche e microbiologiche, di	
	microbiologia, virologia, anatomia e istologia patologica,	
	genetica, immunoematologia e medicina del lavoro. Tali	
	prestazioni vengono liberamente centralizzate dagli	
	associati;	
	- l'esercizio e la gestione di laboratori biomedici,	

	poliambulatori e centri polidiagnostici, anche convenzionati	
	o accreditati con il servizio sanitario nazionale;	
	- l'effettuazione, per conto di strutture sanitarie	
	pubbliche o private, e/o per conto di terzi di prestazioni	
	di laboratorio, nonché l'attivazione di forme di assistenza	
	integrativa per le prestazioni sanitarie autorizzate;	
	- l'esercizio di quanto previsto dall'ordinamento della	
	professione di biologo e di medico specialista, ivi comprese	
	le analisi per il monitoraggio ed il controllo del sistema	
	haccp, di cui al d.lgs 155/97 e successive modifiche ed	
	integrazioni, con la relativa consulenza e certificazione	
	anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati,	
	analisi veterinarie, ricerche biomolecolari, forensi,	
	criminalistiche ed ambientali;	
	- l'attività di ricerca, sperimentazione e monitoraggio	
	dei settori medico, biomedico, biomolecolare, biologico	
	tossicologico e chimico anche allo scopo di supportare le	
	strutture di altri enti pubblici o privati interessati;	
	- l'organizzazione di corsi di aggiornamento, formazione	
	e specializzazione per operatori del settore sanitario,	
	medico e paramedico nell'ambito delle attività accreditate	
	ai fini della formazione professionale continua, nelle	
	diverse specializzazioni professionali;	
	- l'attività sindacale per la tutela dei consorziati;	
	- l'attività di divulgazione scientifica, attraverso la	

	redazione di pubblicazioni di qualsivoglia tipologia e	
	formato;	
	- l'organizzazione di eventi ed incontri quali convegni,	
	seminari conferenze o altre iniziative simili nei settori	
	sopra menzionati unitamente a corsi di formazione,	
	specializzazione scientifica nei settori medico biologici.	
	Qualora necessario, la società si avvarrà dell'opera di	
	professionisti iscritti negli appositi albi professionali.	
	Per il conseguimento dell'oggetto consortile la società può	
	inoltre compiere operazioni commerciali, industriali e	
	immobiliari, svolgere attività finanziarie, prestare	
	fidejussioni e garanzie in genere, anche a fronte di	
	obbligazioni di terzi, nonché assumere partecipazioni e	
	interessenze in altre società, consorzi o altri enti aventi	
	oggetto analogo o comunque connesso con il proprio e potrà	
	accedere a tutte le agevolazioni di natura fiscale e	
	previdenziale previste da leggi regionali, nazionali o	
	comunitarie.	
	TITOLO II	
	<u>SOCI - DOMICILIO - RECESSO - ESCLUSIONE - DECADENZA - QUOTA</u>	
	<u>DEL SOCIO USCENTE - OBBLIGHI DEI SOCI - CASI DI ESONERO -</u>	
	<u>SANZIONI</u>	
	<u>Art.5 - Soci - Requisiti dei Soci</u>	
	Possono far parte della società consortile i soggetti	
	giuridici organizzati in forma di impresa privata operanti	

	nel settore sanitario, anche convenzionati o accreditati con	
	servizio sanitario nazionale. Una persona fisica o	
	giuridica, operante nel settore sanitario, che non sia	
	organizzata in forma di impresa, può essere accolta come	
	aderente alla società consortile nel rispetto delle	
	condizioni stabilite dal presente statuto o dal regolamento	
	consortile.	
	I soci hanno l'obbligo di partecipare finanziariamente	
	all'alimentazione del Fondo d'esercizio di cui al successivo	
	articolo 52.	
	I soci sono tenuti ad esibire tutta la documentazione	
	prevista dalle norme in materia sanitaria anche in occasione	
	delle ispezioni, eventualmente disposte dalle autorità di	
	controllo.	
	<u>Art.6 - Domanda di adesione</u>	
	L'aspirante socio deve presentare domanda di adesione al	
	Consiglio di Amministrazione. La domanda può essere	
	presentata alla sede della Società o ai suoi uffici	
	periferici. La domanda, da redigersi su apposito modulo,	
	deve contenere, a titolo indicativo e non esaustivo, le	
	seguenti indicazioni:	
	a) cognome e nome o denominazione, luogo e data di nascita o	
	di costituzione, residenza ed eventuale domicilio se diverso	
	dalla residenza, codice fiscale e partita I.V.A.;	
	b) l'ubicazione dei locali adibiti a laboratorio di analisi	

	cliniche ed il titolo o la qualifica professionale posseduta;	
	c) la dichiarazione di voler aderire in veste di socio	
	consorziato;	
	d) la dichiarazione, sotto propria responsabilità, di non	
	appartenere ad altre organizzazioni, consorzi o cooperative	
	di laboratori, per il quale o per i quali, si chiede di	
	associarsi, precisando altresì se in passato abbia o meno	
	aderito ad altre forme di associazioni simili o con le	
	medesime finalità;	
	e) l'impegno a sottoscrivere e versare la quota di	
	partecipazione al fondo consortile nelle forme e con le	
	modalità stabilite.	
	Se la domanda è proposta da persona giuridica, che in virtù	
	delle proprie norme statutarie, abbia la disponibilità del	
	laboratorio di analisi, deve altresì indicare:	
	1) la ragione sociale o la denominazione e la sede;	
	2) la qualità della persona che sottoscrive la domanda di	
	adesione;	
	3) il provvedimento dell'organo competente a deliberare la	
	proposizione della domanda di adesione e l'assunzione delle	
	obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento della	
	stessa, nonché allegare copia dell'atto costitutivo e dello	
	statuto ed, altresì, il certificato della Camera di	
	Commercio, certificati che contengano gli estremi di	
	iscrizione della persona giuridica, la composizione dei suoi	

	organi, i poteri ad essi conferiti e l'inesistenza di atti	
	e/o provvedimenti pregiudizievoli, comprese eventuali	
	concorsuali;	
	4) l'elenco dei soci, corredato, per ciascuno di essi, delle	
	indicazioni di cui alle lettere a), b) e d) precedenti.	
	L'acquisizione della suddetta documentazione deve essere	
	effettuata prima che l'istanza di adesione venga esaminata e	
	deliberata dall'Organo competente.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere	
	all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione	
	dei documenti comprovanti la legittimità della domanda,	
	nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.	
	Con la domanda l'aspirante socio assume l'impegno di	
	osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni,	
	i regolamenti e i programmi adottati in conformità di esso.	
	Il consiglio di Amministrazione, decide in merito alle	
	domande di adesione dandone comunicazione all'interessato	
	entro dieci giorni dalla delibera.	
	Contro la delibera del consiglio di amministrazione non è	
	ammesso ricorso.	
	<u>Art.7 - Domicilio</u>	
	Il domicilio dei soci per i rapporti tra loro e con la	
	Società è quello risultante dal libro soci.	
	<u>Art. 8 - Recesso</u>	
	Con l'ammissione nella Società, il socio assume, nei	

	confronti della società consortile, l'impegno a mantenere il	
	vincolo associativo per almeno 2 (due) anni dall'ammissione.	
	Decorso tale iniziale periodo, ciascun socio ha facoltà di	
	recedere dalla Società, per qualsivoglia motivo, dandone	
	preavviso scritto al consiglio di amministrazione entro i	
	termini e secondo le modalità stabilite nel regolamento, e	
	con decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario.	
	<u>Art. 9 – Esclusione</u>	
	Un socio può essere escluso dalla società consortile in caso	
	di grave inadempienza o ritardo nell'adempimento alle	
	proprie obbligazioni derivanti dal presente Statuto e dal	
	Regolamento interno, se adottato.	
	La competenza a deliberare l'esclusione spetta all'assemblea	
	che delibera a maggioranza dei due terzi dei consorziati,	
	escludendo dal computo il voto dell'interessato.	
	<u>Art. 10 – Decadenza</u>	
	Decade di diritto dalla Società il socio che per qualsiasi	
	motivo perda i requisiti del precedente articolo 5 per	
	partecipare alla Società, come pure il socio che sia	
	assoggettato a fallimento o ad altra procedura concorsuale o	
	che richieda l'ammissione a qualsiasi procedura concorsuale.	
	<u>Art. 11 – Quote del socio uscente</u>	
	Il socio receduto, decaduto o escluso avrà diritto alla sola	
	restituzione della quota nominale di fondo consortile a suo	
	tempo versata alla società con la corrispondente riduzione	

	del capitale sociale, salvo la cessione della quota del	
	recedente ad altro soggetto consorziato o consorziando.	
	<u>Art. 12 – Obblighi dei soci</u>	
	La qualità di socio consorziato comporta l'assunzione, tra	
	l'altro, dei seguenti obblighi:	
	a) Versare i contributi al fondo consortile nella misura	
	stabilita e deliberata dall'organo amministrativo;	
	b) Versare le quote di partecipazione ai costi per le	
	attività e i servizi prestati (contributi di gestione);	
	c) Versare le quote di partecipazione agli investimenti	
	fissi (macchinari, impianti, fabbricati ed altri costi fissi	
	di struttura);	
	d) Osservare ed eseguire le delibere assunte	
	dall'assemblea e dagli organi consortili;	
	e) Partecipare fattivamente alle attività deliberate,	
	qualora previste dallo statuto e a non recarvi danno;	
	f) Non divulgare fatti o circostanze riguardanti il	
	consorzio, l'attività svolta o le modalità organizzative,	
	g) Favorire la conoscenza e l'immagine del consorzio e	
	delle sue finalità;	
	h) Non intrattenere rapporti con altri centralizzati.	
	i) Apportare, a pena di decadenza per giusta causa, i	
	mezzi necessari al consorzio al fine di adeguare il	
	consorzio ai parametri oggettivi dimensionali, quantitativi	
	e qualitativi richiesti tempo per tempo dalle leggi e norme	

	regolamentari per l'esercizio delle attività consortili.	
	j) a comunicare per iscritto alla società ogni variazione	
	di domicilio e pertanto saranno ritenute valide, ad ogni	
	effetto, tutte le comunicazioni fatte dalla Società	
	all'ultimo domicilio denunciato dal socio;	
	k) ad osservare tutte le norme del presente Statuto e del	
	Regolamento interno, se adottato, della Società e le	
	deliberazioni degli organi della Società.	
	<u>Art. 13 – Sanzioni</u>	
	Al socio che non adempia alle obbligazioni derivanti dal	
	presente statuto e dal regolamento, se adottato e/o	
	contravvenga alle disposizioni del presente statuto e del	
	regolamento sono applicabili da parte del Consiglio di	
	Amministrazioni le seguenti sanzioni:	
	a-diffida;	
	b-sospensione a tempo determinato;	
	c-esclusione, come prevista al precedente articolo 9.	
	TITOLO III	
	<u>CAPITALE SOCIALEQUOTE DI PARTECIPAZIONI</u>	
	<u>Art. 14 – Capitale</u>	
	Il capitale sociale è di Euro diecimila/00(euro 10.000,00)	
	ed è costituito esclusivamente attraverso la sottoscrizione	
	di quote in denaro.	
	<u>Art. 15 – Quote</u>	
	Il capitale sociale, di cui all'articolo precedente, è	

	diviso in quote di partecipazione nominative ai sensi di	
	legge.	
	Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei	
	comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante	
	comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli	
	1105 e 1106 del codice civile.	
	<u>Art. 16 - Variazioni del capitale sociale</u>	
	Il capitale può essere aumentato con deliberazione	
	dell'assemblea straordinaria.	
	Quando sussiste l'interesse della Società, il diritto di	
	opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione	
	di aumento di capitale approvata da tanti soci che	
	rappresentino oltre la meta del capitale sociale, secondo	
	quanto previsto dalla legge.	
	<u>Art. 17 - Clausola di prelazione</u>	
	Qualora un socio intenda trasferire, per atto tra vivi, la	
	propria quota di partecipazione al presente consorzio o	
	parte di essa a terzi aventi i requisiti di cui al	
	precedente art 5 dovrà offrirla in via di prelazione agli	
	altri soci, i quali hanno diritto di acquistarla in	
	proporzione alla quota da essi posseduta. L'offerta deve	
	indicare il prezzo richiesto per la vendita della quota o	
	frazione di essa e le generalità di colui o di coloro ai	
	quali l'offerente la cederebbe qualora i soci non	
	esercitassero la prelazione.	

	L'offerta è fatta a mezzo di raccomandata con ricevuta di	
	ritorno diretta al Presidente del consiglio di	
	amministrazione o all'amministratore unico della società, il	
	quale ne darà, entro 10 giorni dal ricevimento, avviso	
	raccomandato a tutti gli altri soci. I soci che intendono	
	esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della	
	quota offerta debbono darne comunicazione raccomandata al	
	Presidente del consiglio di amministrazione o	
	all'amministratore unico della società, e ciò a pena di	
	decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso	
	di cui sopra. Se nel termine di cui sopra taluno dei soci	
	non avrà esercitato in tutto o in parte la prelazione di cui	
	trattasi, gli altri soci hanno diritto di sostituirsi,	
	sempre in proporzione alle rispettive quote, nella	
	prelazione non esercitata.	
	Verificandosi tale ipotesi il Presidente del consiglio di	
	amministrazione o l'amministratore unico della società ne	
	darà entro 15 giorni avviso raccomandato a tutti i soci ed i	
	soci che intendono sostituirsi a quelli che non hanno	
	esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione	
	raccomandata ad esso Presidente del consiglio di	
	amministrazione o amministratore unico entro quindici giorni	
	dal ricevimento dell'avviso stesso.	
	Il socio o i soci che intendono esercitare la prelazione	
	dovranno comunque acquistare l'intera quota, o frazione di	

	essa, offerta in vendita.	
	Se nei termini suddetti i soci non avranno esercitato nel	
	modo anzidetto i diritti di prelazione loro riservati, il	
	socio sarà libero, per il periodo di sei mesi a decorrere	
	dalla data di ricezione dell'offerta fatta al legale	
	rappresentante, a cedere a terzi, al prezzo indicato,	
	l'intera quota o parte di essa offerta.	
	<u>Art. 18 - Clausola di gradimento</u>	
	Le quote sociali non sono cedibili senza il gradimento	
	preventivo dell'assemblea ordinaria dei soci che delibera	
	con la maggioranza del capitale sociale (esclusa, nel	
	computo, la quota di capitale del socio o dei soci cedenti)	
	Il gradimento potrà essere negato solo quando l'acquirente	
	che abbia i requisiti di cui al precedente art.5, non offre	
	garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità	
	finanziaria, o per condizioni oggettive o per l'attività	
	svolta, tali che il suo ingresso in società possa risultare	
	pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o	
	confliggere con gli interessi della società o degli altri	
	soci.	
	Il socio che intenda cedere la quota posseduta dovrà darne	
	comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione	
	o all'amministratore unico, mediante lettera raccomandata,	
	indicando la persona del cessionario. Qualora nei trenta	
	giorni successivi alla data del ricevimento, al socio	

	alienante non pervenga alcuna comunicazione il gradimento si	
	intenderà concesso e il socio stesso potrà trasferire la	
	quota alla persona indicata nella comunicazione nel termine	
	massimo di sei mesi a decorrere dalla data in cui il	
	Presidente del consiglio di amministrazione o	
	l'amministratore unico sono venuti a conoscenza della	
	volontà dell'alienante salvi i termini previsti dal	
	precedente art.17.	
	In caso di mancato gradimento le quote dovranno essere però	
	acquistate o da altro acquirente gradito e proposto da tutti	
	i soci, ad eccezione del socio/dei soci uscente/i, o da	
	tutti i restanti soci in proporzione alla loro	
	partecipazione sociale, al prezzo e secondo le modalità	
	indicate all'articolo precedente.	
	Il trasferimento effettuato in difformità da quanto sopra	
	previsto non produce effetto verso la società e non consente	
	l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci della società.	
	Le partecipazioni sono trasferibili, in presenza delle	
	condizioni di cui all'art.5, senza l'osservanza delle	
	suddette formalità di cui agli articoli 17 e 18 (prelazione	
	e gradimento), nel caso in cui la cessione avvenga a favore	
	del coniuge di un socio o di parenti in linea retta di un	
	socio, in qualunque grado.	
	<u>Art. 19 - Finanziamenti dei soci</u>	
	I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo	

	amministrativo ed in conformità alle disposizioni di legge	
	di tempo in tempo vigenti, versamenti in conto/capitale	
	ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che	
	non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai	
	sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia	
	bancaria e creditizia.	
	In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme	
	potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali	
	perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di	
	qualunque importo, e ciò previa conforme delibera	
	assembleare.	
	Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova	
	applicazione la disposizione dell'art.2467 codice civile.	
	I finanziamenti dei soci, che possono anche non essere	
	proporzionali alle quote possedute, sono infruttiferi di	
	interessi salvo diversa delibera assembleare.	
	<u>Art. 20 - Morte del socio</u>	
	In caso di morte di un socio, la sua quota si trasferisce	
	agli eredi o legatari se hanno i requisiti di cui al	
	precedente art.5 e comunque con il gradimento preventivo	
	dell'assemblea di cui al precedente art.18, i quali, in caso	
	di contitolarità devono nominare un rappresentante comune ai	
	sensi del secondo comma dell'art.2482, codice civile. In	
	ogni caso gli eredi hanno il diritto di avere liquidata la	
	quota di partecipazione al capitale sociale, al valore	

	nominale di sottoscrizione, oltre gli eventuali	
	finanziamenti effettuati dal "de cuius" ai sensi dell'art.19.	
	A tal fine devono comunicare, entro sei mesi dal decesso,	
	l'esercizio del diritto al rimborso, che verrà effettuato	
	entro i sei mesi successivi.	
	<u>Art. 21 - Trasferimento delle quote</u>	
	Il trasferimento di una quota o di parte della medesima ha	
	effetto, di fronte alla società, con l'annotazione	
	dell'operazione nel libro dei soci, tenendo presente che	
	detta annotazione può avvenire sia su richiesta	
	dell'alienante che dell'acquirente, mediante esibizione del	
	documento comprovante il trasferimento stesso.	
	In deroga all'art.2470, comma 2 del Codice Civile, può farsi	
	luogo all'iscrizione nel libro dei soci anche anteriormente	
	al deposito presso il Registro delle Imprese dell'atto di	
	trasferimento o comunque dell'atto dal quale consegue una	
	modificazione della compagine sociale ove ad esso	
	partecipano tutti i soci (sia quelli uscenti che quelli	
	entranti) tutti i componenti dell'organo amministrativo e	
	tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato.	
	<u>Art. 22 - Vincoli sulle quote</u>	
	La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e	
	sequestro. Le partecipazioni non possono essere sottoposte a	
	pegno o usufrutto senza il consenso dell'assemblea dei soci.	
	Nel caso di pegno, usufrutto su quote della società il	

	diritto di voto spetterà unicamente al proprietario della	
	quota.	
	TITOLO IV	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	<u>Art. 23 - Competenza dell'assemblea e decisioni dei soci</u>	
	Sono di esclusiva competenza dell'assemblea:	
	a) l'approvazione del bilancio	
	b) la copertura delle perdite;	
	c) la nomina degli amministratori e la loro revoca;	
	d) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci,	
	del presidente del collegio sindacale o del revisore, la	
	loro revoca ed il loro compenso;	
	e) la nomina e la revoca dei liquidatori;	
	f) le modificazioni dello statuto;	
	g) l'autorizzazione preventiva all'organo amministrativo	
	per gli atti previsti dallo statuto ed ogni altra materia	
	espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza;	
	h) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	i) delibera della costituzione dei fondi necessari, ivi	
	compreso l'apposito Fondo d'esercizio per i contributi di	
	gestione di cui all'art.52, nonché determina di qualsiasi	
	altro eventuale contributo si rendesse necessario.	
	Con riferimento alle materie di cui alle lettere a), f) ed	

	h) del punto precedente, oppure quando lo richiedono uno o	
	più amministratori o un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci	
	debbono essere necessariamente adottate con il metodo	
	assembleare di cui al successivo art.24.	
	In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono	
	essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche	
	con il metodo della consultazione scritta o sulla base del	
	consenso espresso per iscritto.	
	Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui	
	spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle	
	decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in	
	misura proporzionale alla sua partecipazione, salvo le	
	limitazioni di cui all'articolo 15.	
	Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano	
	adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano	
	adottate con il metodo della consultazione scritta o del	
	consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi	
	dell'art.2466 c.c.).	
	<u>Art. 24 – Decisione dei soci – metodo assembleare</u>	
	L'assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo	
	anche fuori della sede sociale, purché in Italia.	
	L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli	
	oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo	
	amministrativo lo ritenga opportuno.	

	L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza	
	ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci	
	che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e	
	nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.	
	L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera	
	raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo	
	scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal	
	libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax,	
	posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve	
	essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta	
	elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dal socio e che risultino	
	espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra	
	i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un	
	indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione	
	effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la	
	convocazione a mezzo raccomandata A.R.). Nell'avviso di	
	convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui	
	nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda	
	convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	

	prima convocazione. In mancanza di formale convocazione,	
	l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa	
	partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono	
	presenti e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il	
	revisore), se nominati, non partecipano personalmente	
	all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione	
	scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da	
	conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano	
	di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine	
	del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	<u>Art. 25 - Diritto di intervento</u>	
	Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che	
	risultino iscritti nel libro soci. Ogni socio, avente	
	diritto di intervenire all'assemblea, può farsi	
	rappresentare in assemblea anche da un soggetto non socio.	
	La rappresentanza, che può essere conferita soltanto per	
	single assemblee, con effetto anche per le convocazioni	
	successive, deve essere conferita per iscritto e i documenti	
	relativi devono essere conservati dalla società.	
	Il diritto di intervento all'assemblea dei soci anche in	
	presenza di delega, deve essere constatato e riconosciuto	
	dal presidente dell'assemblea stessa.	
	La delega per partecipare all'assemblea dei soci non può	

	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il rappresentante può eventualmente essere sostituito	
	solamente dalla persona espressamente e preventivamente	
	indicata nella delega.	
	Gli eventuali patti parasociali devono essere comunicati	
	alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.	
	<u>Art. 26 - Diritto di voto</u>	
	A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla	
	sua partecipazione, salvo le limitazioni di cui agli	
	articoli 15 e 23.	
	<u>Art. 27 - Deliberazioni</u>	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale	
	sociale (c.c.2479-bis) e delibera a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Nei casi di modifica dell'atto costitutivo o di decisioni	
	che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale nonché nelle ipotesi di rilevanti modifiche dei	
	diritti dei soci (punti 4 e 5 articolo 2479 c.c.),	
	l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che	
	rappresentano almeno la metà del capitale sociale.	
	Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in	
	conformità della legge e del presente statuto vincolano	
	tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.	
	<u>Art. 28 - Sistemi di votazioni - Verbalizzazioni delle</u>	

	<u>deliberazioni</u>	
	Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la	
	maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.	
	In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve	
	essere espresso con modalità tali da consentire	
	l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio se	
	richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data	
	dell'assemblea e anche in allegato, l'identità dei	
	partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve	
	altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni	
	e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei	
	soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono	
	essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro	
	dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la	
	modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un	
	notaio. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto	
	pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro	
	delle decisioni dei soci.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con	
	intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,	
	audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni cui	
	dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	

	che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto	
	verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti	
	fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in	
	cui si tiene la riunione.	
	<u>Art.29 - Decisioni dei soci - metodo della consultazione</u>	
	<u>scritta</u>	
	Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante	

	consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto. Tale metodo, come precisato	
	nell'articolo 23 è utilizzabile in alternativa al metodo	
	assembleare sopradescritto all'art.24.	
	Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente	
	Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo del	
	capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere	
	necessariamente adottate con il metodo assembleare. Nel caso	
	si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà	
	essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà	
	risultare con chiarezza:	
	l'argomento oggetto della decisione;	
	il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti	
	l'indicazione dei soci consenzienti;	
	l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	la sottoscrizione di tutti i soci sia consenzienti che	
	astenuti che contrari; la mancanza di sottoscrizione	
	equivale a voto contrario.	

	Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	l'argomento oggetto della decisione;	
	il contenuto e le risultanze della decisione.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i	
	soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuta, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario	
	ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il	
	motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di	
	dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a	
	voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno	
	avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro	
	soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che	
	consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento,	
	compreso i fax e la posta elettronica.	
	Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei soci (Nel quorum deliberativo	
	si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti).	
	La decisione dei soci, adottata a sensi del presente	
	articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro	
	delle decisioni dei soci.	

Art. 30 - Impugnazioni delle decisioni dei soci

L'impugnazione delle decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e del Collegio Sindacale se nominato, nel termine di tre mesi dalla trascrizione delle decisioni nel libro delle assemblee dei soci. Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile possono essere impugnate entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle assemblee dei soci. Possono essere impugnate senza limite di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili od illecite.

La trascrizione nel libro delle assemblee dei soci deve essere fatta tempestivamente e comunque non oltre 10 giorni.

Qualora possano recare danno sono impugnabili le decisioni assunte con la partecipazione dei soci che hanno per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società.

Art. 31 - Presidenza, conduzione dell'assemblea e modalità di votazione

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di un suo impedimento, da altra persona scelta dall'assemblea seduta stante.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far

	constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea	
	stessa. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario	
	anche non socio.	
	In caso di assemblea straordinaria il verbale è redatto da	
	un notaio che pertanto fungerà da segretario. Il Presidente	
	regola lo svolgimento della riunione e disciplina gli	
	interventi. Le deliberazioni possono essere validamente	
	prese per alzata di mano. La votazione per le nomine alle	
	cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun	
	socio vi si oppone.	
	TITOLO V	
	AMMINISTRAZIONE	
	<u>Art. 32 - Organo amministrativo</u>	
	La Società può essere amministrata:	
	- da un amministratore unico;	
	- da un consiglio di amministrazione composto da tre a	
	sette membri.	
	La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di	
	consiglio, la fissazione del numero dei membri è rimessa	
	alla decisione dei soci. I componenti dell'organo	
	amministrativo:	
	a) possono essere anche non soci;	
	b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono	
	dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni	
	previste dall'art.2382 c.c.	

	c) durano in carica per il periodo determinato	
	dall'assemblea.	
	d) sono rieleggibili.	
	Gli amministratori vengono nominati per la prima volta	
	nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei	
	soci.	
	Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la	
	maggioranza degli amministratori, si intende decaduto	
	l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per	
	la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli	
	amministratori restano in carica per la convocazione	
	dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla	
	nomina dei successori. La cessazione degli amministratori	
	per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	La durata in carica dell'organo amministrativo è stabilita	
	con decisione dei soci.	
	I dipendenti della società possono essere nominati	
	amministratori, ma non possono avere deleghe di poteri.	
	Il Presidente e l'eventuale Vice-Presidente possono essere	
	nominati direttamente dall'assemblea dei soci.	
	<u>Art. 33 - Consiglio di amministrazione - Metodo collegiale e</u>	
	<u>Metodo della consultazione scritta e/o del consenso espresso</u>	
	<u>per iscritto</u>	
	<u>Metodo collegiale</u>	

	Quando la Società è amministrata dal Consiglio il	
	funzionamento di esso è così regolato:	
	PRESIDENZA - Il Consiglio elegge fra i suoi membri il	
	presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere	
	un vice-presidente che sostituisca il presidente nei casi di	
	assenza o impedimento. Il Presidente convoca il consiglio di	
	amministrazione ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i	
	lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle	
	materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a	
	tutti i consiglieri.	
	RIUNIONI - Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato	
	nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove)	
	tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo	
	giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla	
	maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno	
	due sindaci. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque	
	giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito	
	con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica) almeno	
	tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con	
	telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali	
	vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione	
	nonché l'ordine del giorno. Le adunanze del Consiglio e le	
	sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione	
	formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e	

	i Sindaci se nominati. Le riunioni di consiglio sono	
	presiedute dal Presidente, in sua assenza dal	
	vice-presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza	
	di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio	
	stesso. Il consiglio di amministrazione può tenere le sue	
	riunioni in audio-video-conferenza o in sola	
	audio-conferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere	
	dato atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e	
	il segretario della riunione che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere	
	svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al Presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	DELIBERAZIONI - Per la validità delle deliberazioni del	
	consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli	

	amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a	
	maggioranza assoluta degli amministratori.	
	In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto	
	non può ,in nessun caso, essere dato per rappresentanza	
	VERBALIZZAZIONE - Le deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominati ai	
	sensi del successivo punto, devono risultare da verbali che,	
	trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge,	
	vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di	
	volta in volta anche tra estranei al consiglio.	
	DELEGA DI POTERI - Il Consiglio di Amministrazione può	
	delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo	
	composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più	
	amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti	
	e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal	
	caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art.2381	
	c.C. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate	
	nell'art. 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle	
	altre leggi vigenti. Le cariche di presidente (o di vice) e	
	di amministratore delegato sono cumulabili.	
	Metodo della consultazione scritta e/o del consenso espresso	
	per iscritto.	
	Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, le decisioni dello stesso, possono anche	
	essere adottate, in alternativa al metodo collegiale,	

	mediante consultazione scritta ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto salvo per le materie indicate	
	dall'art.2475 ultimo comma, per le quali occorre	
	necessariamente la delibera collegiale.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta	
	dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale	
	dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;	
	- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti,	
	e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della	
	loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia	
	consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione	
	che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli	
	amministratori i quali entro i tre giorni successivi	

	dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione,	
	scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella	
	quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o	
	contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto	
	opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la	
	manca di dichiarazione degli amministratori entro il	
	termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno	
	avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione	
	che consenta un riscontro della spedizione e del	
	ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in	
	carica. La decisione degli Amministratori, adottata ai sensi	
	del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro	
	delle decisioni degli Amministratori.	
	Gli Amministratori possono stabilire di rimettere la	
	decisione su particolari argomenti o su specifiche	
	operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da	
	adottarsi col metodo collegiale. Anche una tale decisione va	
	presa con il voto favorevole della maggioranza degli	
	amministratori in carica.	
	<u>Art. 34 - Poteri dell'organo amministrativo</u>	
	Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo	
	amministrativo è investito dei più ampi poteri sia ordinari	

	che straordinari per la gestione della società. Essendo ad	
	esso demandato in modo esclusivo la responsabilità della	
	gestione dell'impresa e di compiere tutti gli atti che	
	ritenga opportuno per l'attuazione dell'oggetto sociale,	
	esclusi quelli che per legge o per statuto sono	
	inderogabilmente riservati all'assemblea dei soci.	
	Gli atti in appresso indicati, pur essendo atti gestori di	
	competenza dell'organo amministrativo dovranno essere	
	preventivamente autorizzati dall'assemblea dei soci:	
	a) cessare rami di attività;	
	b) vendere, permutare, dare in prestito d'uso e in	
	locazione, dare in pegno, ipotecare o vincolare in qualsiasi	
	altro modo, in tutto o per una parte rilevante, i beni	
	patrimoniali costituenti immobili;	
	c) stipulare prestiti a medio e lungo termine che eccedano	
	l'importo di Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00)	
	Il Consiglio di Amministrazione verificata l'esistenza dei	
	requisiti e la insussistenza di cause di incompatibilità,	
	delibera altresì sulle domande di ammissione degli aspiranti	
	soci.	
	La delibera del Consiglio di Amministrazione che decide	
	dell'ammissione o del rifiuto è notificata alla parte	
	interessata mediante lettera raccomandata da inviarsi entro	
	quindici giorni dalla data della sua approvazione.	
	Ai fini dell'ammissione, il Consiglio di Amministrazione	

	sottopone alla prima Assemblea straordinaria utile le	
	necessarie proposte di aumento del capitale sociale.	
	Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di	
	amministrazione ed al Collegio sindacale ove nominato,	
	sull'andamento generale della gestione nei tempi definiti	
	nell'ambito della delega.	
	<u>Art. 35 - Amministratore unico</u>	
	Quando l'amministrazione della società, è affidata	
	all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i	
	poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del	
	suo presidente.	
	<u>Art. 36 - Poteri di rappresentanza</u>	
	La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed	
	in giudizio spettano all'amministratore unico, al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente se	
	nominato o agli amministratori delegati, nell'ambito delle	
	deleghe con firma disgiunta.	
	Il presidente e gli amministratori delegati non possono	
	delegare altre persone per procura senza il consenso del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	I limiti dei poteri degli amministratori delegati però non	
	sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi	
	abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Gli	
	atti extra potere sono pertanto validi salvo l'azione di	
	responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.	

Art. 37 – Diritti dei soci non amministratori

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 38 – Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, salvo quegli amministratori che essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere abbiano fatto constatare il proprio dissenso.

Gli amministratori rispondono anche verso i soci direttamente danneggiati da atti dolosi dagli stessi effettuati.

Sono altresì solidalmente responsabili, con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società.

Art. 39 – Sanzioni amministrative

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni

	normative, assume il relativo debito con facoltà, se del	
	caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.	
	L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa	
	quando chi ha commesso la violazione ha agito	
	volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo	
	o colpa grave.	
	<u>Art. 40 – Compenso degli amministratori</u>	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi	
	dai soci con decisione valida fino a modifica.	
	Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di	
	riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno	
	relativi ad amministratori con particolari cariche/deleghe.	
	Agli amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di	
	fine mandato e all'uopo la società è autorizzata a	
	costituire uno specifico fondo di accantonamento o	
	corrispondente polizza assicurativa.	
	<u>Art. 41 – Direttore tecnico</u>	
	L'organo amministrativo può nominare un direttore	
	tecnico-amministrativo, scegliendolo anche tra persone	
	estranee alla società determinandone i poteri di	
	rappresentanza ed il compenso.	
	TITOLO VI	
	CONTROLLO SOCIALE	
	<u>Art. 42 – Controllo legale dei conti</u>	

	Quale organo di controllo, i soci, con decisione da	
	adottarsi ai sensi del precedente art.23, possono nominare:	
	o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che	
	opererà ai sensi del successivo art.43;	
	o un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà ai	
	sensi del successivo art.44.	
	La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria	
	verificandosi le condizioni poste dall'art 2477 c. c..	
	Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed	
	opererà ai sensi del successivo art.43.	
	<u>Art. 43 – Collegio sindacale</u>	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e	
	di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è	
	nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio	
	stesso. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni	
	in tema di società per azioni (artt.2397 e ss.).	
	Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli	
	artt.2403 e 2403/bis c.c. ed inoltre esercita il controllo	
	contabile. In relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà	
	essere integralmente costituito da Revisori Contabili	
	iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt.2406 e	
	2407 c. c..	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci	

	all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.	
	Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al	
	Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia	
	nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta	
	da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale	
	sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo	
	sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed	
	eventuali proposte all'assemblea. Si applica la disposizione	
	di all'art.2409 c. c.	
	<u>Art. 44 – Revisore</u>	
	In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di	
	nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art.2477 c.c.)	
	il controllo contabile della società può essere esercitato	
	da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	Non può essere nominato alla carica di revisore e se	
	nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni	
	previste dall'art.2399 c.c..	
	Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci	
	all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data della decisione dei soci di approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può	

	essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione	
	dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve	
	essere approvata con decreto dal Tribunale sentito	
	l'interessato. Il revisore svolge le funzioni di cui all'art	
	2409 ter cod civ; si applica inoltre la disposizione di cui	
	all'art.2409-sexies cod. civ.	
	TITOLO VII	
	BILANCIO	
	<u>Art. 45 – Chiusura esercizio sociale</u>	
	Gli esercizi sociali chiudono il trentuno dicembre di ogni	
	anno solare. L'amministratore Unico, o il Consiglio di	
	Amministrazione, e l'Assemblea dei soci, nell'Ambito delle	
	rispettive competenze provvederanno agli adempimenti	
	previsti dalla legge in ordine al Bilancio. Il bilancio deve	
	essere approvato dai Soci, con decisione da adottarsi entro	
	120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero	
	entro 180 giorni qualora particolari esigenze della società	
	lo richiedano; in quest'ultimo caso gli amministratori	
	devono segnalare nella loro relazione, quando non	
	obbligatorio nella nota integrativa, le ragioni della	
	dilazione.	
	<u>Art. 46 – Bilancio-norme di compilazione</u>	
	Nella compilazione del Bilancio, a fine di ogni esercizio	
	sociale, oltre all'osservanza delle norme di legge, si	
	terranno presenti tutte quelle indicazioni di dottrina,	

	esperienza e cautela in modo che i documenti contabili	
	abbiano a dare ampie e precise conoscenze della situazione e	
	dell'andamento sociale.	
	<u>Art 47 – Destinazione degli utili a finalità consortili</u>	
	Nell'ipotesi che dal bilancio risultassero utili netti, essi	
	dopo l'assegnazione alla riserva legale e alle eventuali	
	riserve straordinarie, sono destinati al conseguimento	
	dell'oggetto consortile e non sono ripartibili tra i soci.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E VARIE	
	<u>Art. 48 – Scioglimento</u>	
	Lo scioglimento anticipato volontario della società è	
	deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per la modifica del presente Statuto.	
	In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di	
	scioglimento previste dall'art.2484 c.c. ovvero da altre	
	disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea	
	con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le	
	maggioranze previste per la modifica del presente Statuto,	
	dispone:	
	il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.	

	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei	
	liquidatori si applica la disposizione dell'art.2489 c.c. e,	
	pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti	
	utili per la liquidazione della società.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento con deliberazione dell'assemblea presa con le	
	maggioranze richieste per le modificazioni del presente	
	Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.	
	Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487 ter cod.	
	civ.	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	<u>Art. 49 – Clausola compromissoria</u>	
	Le controversie, compromettibili in arbitri, che dovessero	
	insorgere tra i soci, e tra costoro e gli organi sociali,	
	saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato dalla	
	Camera Arbitrale ove ha la sede legale la società. In ogni	
	caso, l'arbitro dovrà decidere secondo equità con le	
	modalità dell'arbitrato irrituale, senza formalità di	
	procedura e il suo lodo sarà inappellabile.	
	La soppressione o le modifiche alla superiore clausola	
	compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci	
	con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale.	
	I soci assenti o dissenzienti possono, entro i necessari	

	novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi	
	dell'art.15 del presente statuto.	
	La clausola così confezionata risulta conforme al Dlgs 17	
	gennaio 2003 n.5, che all'art.34, disciplina l'oggetto e gli	
	effetti delle clausole compromissorie statutarie.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	<u>Art. 50 – Regolamento</u>	
	La Società può adottare un Regolamento per regolamentare i	
	rapporti interni tra la Società e i suoi soci e tra questi	
	ultimi.	
	Il Regolamento viene trascritto sul libro verbali	
	dell'assemblea dei soci della Società e tutti i soci sono	
	tenuti ad osservarne le disposizioni.	
	L'adozione del Regolamento, come pure quella di eventuali e	
	successive modifiche al Regolamento stesso, deve essere	
	oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di	
	Amministrazione che ne predispone il testo e lo sottopone	
	all'approvazione dei soci in assemblea.	
	<u>Art. 51 – Programmi operativi e regolamenti interni</u>	
	Compete al consiglio di amministrazione la redazione:	
	- del progetto di programma operativo pluriennale della	
	società;	
	- ogni altro regolamento necessario o richiesto dalla	
	pubblica Amministrazione.	

	Tali documenti dovranno essere sottoposti all'assemblea dei	
	soci per la definitiva approvazione.	
	<u>Art. 52 – Fondo d'esercizio e relativi contributi</u>	
	E' costituito un Fondo di esercizio alimentato con i	
	contributi finanziari degli aderenti soci consorziati o	
	terzi alla società consortile.	
	Scopo del fondo è il finanziamento iniziale del programma	
	operativo proposto, a cui potranno partecipare sia soci	
	consorziati che soci terzi.	
	Le procedure, le modalità e le norme per il funzionamento	
	del fondo, gestito attraverso un apposito conto aperto	
	presso un istituto bancario, saranno definite dal Consiglio	
	di Amministrazione e approvate dall'Assemblea dei soci.	
	<u>Art. 53 – Contributi associativi</u>	
	Le entrate della società possono altresì essere costituite	
	da contributi associativi a carico dei soci annualmente	
	deliberati dall'Assemblea su proposta del C.d.A..	
	I contributi associativi vengono determinati, in linea di	
	massima, in proporzione alla quantità delle prestazioni	
	richieste dai diversi associati ed in proporzione dei	
	servizi ad essi corrisposti.	
	In sede di approvazione del bilancio consuntivo annuale	
	l'assemblea può determinare una maggiorazione od una	
	riduzione dei contributi associativi per l'esercizio	
	trascorso, sulla base degli effettivi costi sostenuti.	

	<u>Art. 54 – Ristorni</u>	
	Nel caso che in qualsiasi anno si verificassero degli avanzi	
	nell'esercizio dell'attività della Società, tali avanzi, su	
	deliberazione del consiglio di amministrazione, potranno	
	essere in tutto o in parte accreditati ai soci per la metà	
	in misura proporzionale a quanto ciascun socio è tenuto a	
	versare in base all'articolo 53.	
	Tale accredito ai sopra ricordati soci avverrà in forma di	
	ristorni.	
	Per quanto concerne l'eventuale parte di tali avanzi che non	
	fosse così ristornata si applicherà quanto previsto	
	dall'articolo 47 che precede in merito all'eventuale utile	
	di esercizio, essendo espressamente esclusa, in conformità	
	alla natura consortile della società, la ripartizione di	
	utili ai soci.	
	<u>Art.55 – Disposizioni generali e di rinvio</u>	
	Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le	
	norme di legge in materia di società a responsabilità	
	limitata.	
	f.to: Sebastiano Russo – Giovanni Pennisi – Patti Filippo	
	notaio.	